

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1014
—**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHINI, SACCONI, FACCHETTI, CUOJATI, PELLICANO*Presentata il 16 dicembre 1983***Modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente
credito agevolato al commercio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge n. 887 del 29 novembre 1982 è stato tra l'altro elevato a 20 miliardi di lire il limite massimo di finanziamento inizialmente stabilito in lire 500 milioni dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e per le società consorziali con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.

Tale provvedimento ha suscitato notevole interesse tra gli operatori commerciali che hanno promosso numerose iniziative di rilevante portata.

Alcune domande di contributo sono state già accolte dal Comitato per il

credito agevolato al commercio, per finanziamenti oscillanti tra i 10 ed i 20 miliardi di lire.

Tuttavia l'approvazione di operazioni di questo tipo comporta l'utilizzazione di ingenti quote dei fondi destinati al commercio all'ingrosso e stravolge la ripartizione territoriale degli stessi disposta dal Comitato in accordo con le regioni, rendendo praticamente impossibile l'accoglimento delle numerose istanze meritevoli di contributo, proposte dai grossisti a seguito dei nuovi stanziamenti, delle innovazioni normative e dei miglioramenti procedurali recentemente introdotti.

Si pone quindi la pressante necessità di disporre di fondi appositamente riser-

vati a dette iniziative, in modo da renderne l'incentivazione compatibile con lo accoglimento delle « normali » richieste di agevolazioni creditizie. In tal senso vanno i due primi commi dell'articolo unico, che, senza comportare nuovi stanziamenti, prevedono la possibilità di destinare alle iniziative in discorso fino ad un totale di 100 miliardi.

Il funzionamento della segreteria del comitato di gestione della legge n. 517 ha già ottenuto significativi risultati: 531 domande approvate nel 1981, 1.783 nel 1982, 2.389 nel 1983 (oltre a 46 domande relative ai consorzi-fidi), senza conta-

re che, nell'anno in corso, è ancora prevista una riunione del comitato.

Per poter abbreviare ulteriormente l'*iter* di approvazione delle domande e di liquidazione dei contributi agli istituti di credito speciale appare necessaria una completa meccanizzazione del servizio il cui onere, come per il decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, dovrebbe essere posto a carico degli istituti medesimi. Su tale disposizione recepita nell'ultimo comma dell'articolo unico, si è espresso favorevolmente il Ministero del tesoro attraverso il suo rappresentante nel Comitato di gestione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il Comitato di gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio, di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è autorizzato, in deroga alle riserve disposte dai commi settimo ed ottavo dell'articolo 6 medesimo ed al comma quarto dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, a riservare fino a 100 miliardi di lire sulla disponibilità del fondo stesso in favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso non alimentari e misti, di cui all'articolo 1, n. 1) della citata legge 10 ottobre 1975, n. 517, e delle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico aventi per oggetto la realizzazione e l'ammodernamento di mercati agro-alimentari all'ingrosso, per le quali il limite massimo di finanziamento agevolabile resta fissato in 20 miliardi di lire.

La stessa destinazione può essere data dal Comitato di cui al comma precedente anche alle somme non utilizzate, di cui all'articolo 12, secondo comma della legge 10 ottobre 1975, n. 517, nonché alle somme, che in ciascun esercizio risultino non impegnate, dello stanziamento previsto a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi, di cui all'articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

Le spese per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e della segreteria, sono a carico degli Istituti di credito e delle società di *leasing* convenzionate, secondo quote stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.